

## Economia Finanza

I punti critici

# Troppo rigida la via italiana

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legislativo attuativo della direttiva 9/96 sulla tutela giuridica delle banche di dati comincia ad assumere maggiore concretezza il quadro normativo della "società dell'informazione". Il presupposto è ovviamente di carattere economico: le informazioni costituiscono un bene di straordinario e crescente valore nella società moderna. Sulla loro base vengono assunte quasi tutte le decisioni nell'ambito della produzione, del commercio, della finanza, senza considerare poi le decisioni politiche che direttamente o indirettamente influiscono sull'economia. Raccogliere, organizzare e mettere a disposizione le più svariate informazioni costituisce una attività che coinvolge un sempre maggiore numero di persone e capitali crescenti, soprattutto da quando attraverso le reti di telecomunicazioni queste informazioni sono diventate un bene di consumo planetario.

Questo spiega perché la Comunità europea abbia particolarmente insistito su questo aspetto, che costituisce solo uno fra tanti provvedimenti connessi fra di loro (si pensi alla firma digitale, ai contratti a distanza, al commercio elettronico). Tuttavia quello con il quale la direttiva si trova in rapporto speculare è la quasi coeva direttiva 46/95 sul trattamento dei dati personali che tante polemiche (nel nostro Paese) ha sol-

levato. Infatti questa — letta in una chiave economica — stabilisce come ed entro che limiti noi tutti siamo "proprietari" delle informazioni che ci riguardano e in che misura altri soggetti se ne possano impossessare utilizzandoli e traendone profitti. Il disegno complessivo dovrebbe quindi essere quello di fissare le regole del "mercato dei dati". Una volta che il creatore di una banca dati abbia acquisito lecitamente i dati (siano esse personali o meno) vengono stabiliti i suoi diritti su di essa. In questo contesto giunge la

normativa di attuazione italiana, tanto, per cambiare in ritardo rispetto alla scadenza del 1° gennaio 1998 fissata dalla direttiva. E, a giudicare da taluni aspetti, il tempo avrebbe forse potuto essere più proficuamente utilizzato. Il testo comunitario — redatto dopo una gestazione durata oltre

un lustro — cercava di fissare una rotta tra Scilla e Cariddi: attribuire una tutela effettiva alle banche dati ma nel contempo evitare che qualcuno potesse affermare un diritto di esclusiva sulle informazioni o, peggio, sulle idee, giacché questo avrebbe effetti paralizzanti sul mercato delle informazioni. Si era pertanto optato per un doppio livello di tutela: il primo tendente ad applicare la legge sul diritto d'autore alle banche dati che «per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno». Dunque viene premiata l'organizzazione

della banca dati, il cui contenuto grezzo non viene protetto. Nel contempo, per evitare un indebito sfruttamento del costoso lavoro di ricerca e organizzazione del creatore, si introduce un divieto di "estrazione sleale": in altre parole si impedisce di copiare in maniera significativa i dati da altri raccolti, dove il confine fra lecito e illecito è determinato dall'esistenza o meno di un "investimento rilevante".

Il testo italiano si discosta tuttavia per diversi aspetti e significativamente da quello comunitario: il che già di per sé crea problemi di armonizzazione intra-Ue. Ma soprattutto con riguardo alle banche di dati si estende — mutandone le parole — la tutela accordata ai programmi per elaboratore, cosa che la Comunità voleva assolutamente evitare stante la rigidità di quest'ultima che male si attaglia alla versatilità delle informazioni. La competente commissione del Senato aveva opportunamente segnalato l'eccesso di tutela, ma senza risultati. Anche con riguardo al divieto di estrazione sleale il testo italiano si discosta da quello comunitario utilizzando il solo parametro della "parte sostanziale" senza fare riferimento a quello dell'"investimento rilevante".

Il timore che si può, a questo punto esprimere, è che la Commissione apra una procedura d'infrazione non solo per il ritardato adempimento, ma anche per talune scelte che non appaiono in linea con il più equilibrato orientamento comunitario.

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

*È stata seguita  
la disciplina  
sul software:  
contraria la Ue*

**Documento/Il testo del decreto legislativo**